

Registro Generale n. 29/2023

pubblicata il 20/01/2023

Reg. del Settore n. 2 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

Oggetto: Pratica medico-legale matricola n. omissis - Presa d'atto parere Comitato di verifica per le cause di servizio di Roma per menomazione dell'integrità fisica conseguente ad infermità dipendente da causa di servizio - Provvedimento finale.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 29/2023

pubblicata il 20/01/2023

Reg. del Settore n. 2 / 2023

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

DOTT.SSA ISA NAPOLI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Pratica medico-legale matricola n. omissis - Presa d'atto parere Comitato di verifica per le cause di servizio di Roma per menomazione dell'integrità fisica conseguente ad infermità dipendente da causa di servizio - Provvedimento finale.

Il Direttore di Settore

PREMESSO:

- che in data 07/09/2020 la dipendente con matricola n. *omissis* presentava istanza (ns. prot. Id. flusso n. 2975) per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e la liquidazione dell'equo indennizzo;
- che la Commissione Medica di Verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Catanzaro, sottoposta a visita la dipendente in data 16/03/2022, con Verbale BL/B N. 12957 giudicava la menomazione complessiva dell'integrità psicofisica, ai fini dell'equo indennizzo, ascrivibile alla Tabella "A" Categoria VIII allegata al D.P.R. n. 834 del 30.12.1981;
- che dalle considerazioni medico legali riportate nel medesimo Verbale n. BL/B N. 12957 del 16.03.2022 della Commissione Medica di Verifica di Catanzaro risulta la conoscibilità della patologia indicata sotto la lettera A) dal 11.03.2020;

DATO ATTO che l'art.2, comma 1 del D.P.R. 29.10.01 n. 461, dispone che, la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento;

CONSIDERATO che, ai sensi della sopra citata norma, l'istanza della dipendente - Prot. n. 2975 del 07/09/2020, risulta essere presentata nei termini di legge;

DATO ATTO che con nota prot. Id. PEC n. 675443 del 07/06/2022 è stata inoltrata da questo Comune al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma, la documentazione necessaria per il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio dell' infermità riconosciuta dalla CMV di Catanzaro;

CONSIDERATO che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma, nella seduta del 20.12.2022 - posizione n. 53435, ha espresso il prescritto parere n. 834102022, ritenendo che l'infermità contratta dall'interessata e indicata nel verbale della Commissione Medica di Verifica di Catanzaro sotto la lettera A), può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;

VISTO il regolamento di cui al D.P.R. 29.10.01, n. 461 recante la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo;

VISTA la nota dell' INAIL del 25/03/2021 (consegnata dalla dipendente per l'inoltro al Comitato di Verifica) nella quale si comunica che alla dipendente in parola, per la menomazione relativa alla patologia indicata sotto la lettera A) nel Verbale BL/B N. 12957/2022 della Commissione Medica di Verifica di Catanzaro, è riconosciuta una rendita a decorrere dal 21/12/2020 ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'art. 13 D. lgs. 38/2000 e D.M. 12/7/2000;

CONSIDERATO

che l'art. 70 della L. n.133 del 06/08/2008 ha disposto l'esclusione dell'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo per infermità dipendente da causa di servizio a decorrere dal 01/01/2009 (art.1), disponendo l'abrogazione degli art.43 e 44 del R.D.L. n. 1290/1922 (art.2);

che il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso sulla decorrenza del su richiamato art. 70 della L.133/2008, facendo salvi gli effetti degli atti di attribuzione del beneficio adottati prima dell'entrata in vigore della legge di abrogazione;

TENUTO CONTO che

- l'equo indennizzo è un beneficio economico di natura indennitaria volto a risarcire una menomazione dell'integrità fisica causata da un'infermità o una lesione, che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a categoria tabellare;
- La rendita Inail per inabilità permanente, o indennizzo per "lesione dell'integrità psicofica suscettibile di valutazione medico-legale della persona", corrisposta quando all'infortunato, resta un danno che è destinato a durare dopo la guarigione, ha funzione indennitaria, nel senso che è mirata a ristorare il lavoratore dai danni subiti a causa del lavoro, non è considerata reddito e, quindi, non soggetta a tassazione IRPEF;
- L'assicurazione obbligatoria presso l'Inail esclude la possibilità che la stessa persona possa beneficiare anche dell'equo indennizzo, in quanto si realizzerebbe una duplicazione di benefici e oneri a carico della finanza pubblica in quanto, nel sistema di tutela degli infortuni sul lavoro, l'equo indennizzo e la rendita derivante dall'assicurazione obbligatoria sono due modalità di risarcimento del medesimo danno disciplinate, però, da istituti diversi;
- sussiste, dunque, il divieto di cumulo con la rendita INAIL, in quanto, pur avendo l'equo indennizzo e la rendita finalità differenti, il principio impedisce che a causa di un medesimo fatto genetico l'interessato possa percepire più provvidenze (Cassazione civile – Sez. lavoro – Sentenza n. 12754/2003);

VISTA e richiamata l'ordinanza n. 7682 del 9 marzo 2022 della Corte di Cassazione che si è pronunciata in tema di infortuni sul lavoro e, in particolare sul rapporto che intercorre fra equo indennizzo e rendita Inail, ritenendo le distinte provvidenze "compatibili ma non cumulabili";

In conformità al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio di Roma;

Tanto premesso e considerato

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di prendere atto del parere n. 834102022/2022 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma – posizione n. 53435, che ha ritenuto che l'infermità contratta dalla dipendente matricola n. *omissis*, indicata nel Verbale BL/B N. 12957/2022 della Commissione Medica di Verifica di Catanzaro sotto la lettera A), può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
2. di dare atto che alla dipendente matricola n. *omissis*, per le motivazioni espresse in narrativa e alla luce delle vigenti normative e pronunce giurisprudenziali, non spetta alcun indennizzo e/o beneficio economico aggiuntivo oltre a quanto già in godimento;
3. di riservarsi, qualora dovessero intervenire nuove norme e/o interpretazioni di adottare ulteriori provvedimenti consequenziali;
4. di chiudere il procedimento di riconoscimento della causa servizio, avviato su istanza della dipendente;
5. di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente interessata, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 29.1.2001 n. 461;
6. di precisare che il suddetto parere resta depositato agli atti di questo Settore nel fascicolo personale, in conformità agli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali, previsti dal D.Lgs. n. 196/2003;
7. di mandare copia del presente provvedimento agli uffici interessati (pensioni, presenze e Staff comando) per quanto di rispettiva competenza.

•
ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Parere del Comitato di Verifica
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Verbale Commissione Medica di Verifica
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - domanda dipendente

Cosenza 04/01/2023

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo
